



COMUNE DI FILETTINO

Provincia di Frosinone

ORDINANZA SINDACALE N. 13 del 06-07-2022

OGGETTO: ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI ANNO 2022.-

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale n° 270 del 15/05/2020 ha approvato il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022– con il quale si stabilisce, fra l'altro che: dal 15 giugno al 30 settembre anno 2022 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio;
- sono stati individuati come periodi di “allerta” tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall'inizio di maggio e fine ottobre;
- le relative misure di prevenzione sono contenute nella Legge Regionale n. 39/2002, nel Regolamento Regionale 18 Aprile 2005 n. 7, nonché dalle disposizioni della Legge Quadro sugli incendi boschivi 21 Novembre 2000, n. 353;
- il territorio del Comune di Filettino ricade all'interno del “Parco Regionale “Monti Simbruini”;
- la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

ATTESO che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il D.Lgs. n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile” che, all'art. 3, comma 1, lett. c), individua il Sindaco quale Autorità di protezione Civile e che lo stesso decreto, all'art. 6, comma 1, definisce le attribuzioni di detta Autorità;

RITENUTA la necessità di adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la pronta risposta del sistema di Protezione Civile Comunale alla previsione di possibili inneschi e propagazione di incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale, di massima pericolosità durante il periodo della campagna antincendio;

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R. n° 39/2002, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n° 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli,
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come “lanterne volanti” dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, ne rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;

VISTA la Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Nuove norme in materia di aree naturali protette regionali);

VISTO l'art. 59 del T.U.L.P.S. – R.D. 18 giugno 1931, n° 773 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n° 116 dell'11/08/2014 che ha modificato l'art. 182 del D. Lgs. n° 152/2006, introducendo il divieto di combustione dei residui vegetali, agricoli o forestali, durante il periodo di massima allerta per il rischio di incendio boschivo dichiarato dalla Regione;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449, 650, 652 del Codice Penale;

VISTE le norme del vigente Codice Civile;

VISTO il D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione consiliare n° 42 del 25/11/2016;

ORDINA

1) ai singoli privati e agli enti pubblici e privati, in qualità di:

- proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate e di aree verdi urbane incolte;

- responsabili di cantieri edili e stradali;
- amministratori di stabili con annesso aree pertinenziali;
- proprietari di aree recanti depositi temporanei e/o permanenti all'aperto;
- gestori di cabine elettriche;
- detentori di fasce di rispetto di elettrodotti e linee stradali;
- proprietari di aree inedificate in genere;

ciascuno per le rispettive e singole competenze e responsabilità, nel periodo di massimo rischio d'incendio boschivo per il quale è dichiarato lo stato di pericolosità (15 giugno – 30 settembre 2022), allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia, su tutto il territorio comunale, è vietato :

- **accendere fuochi di ogni genere** (salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati);
- **far brillare mine o usare esplosivi;**
- **usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli,**
- **usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;**
- **fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato incendio;**
- **esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come "lanterne volanti" dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici** (salvo deroghe rilasciate ai sensi dell'art. 92, comma 1, punto e), del Regolamento Regionale n° 7/2005);
- **transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;**
- **mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.**

In proposito per gli abbruciamenti, ai sensi dell'art. 38, comma 1, della L.R. 2 maggio 1995, n° 17, per gli abbruciamenti per interventi di prevenzione antincendio autorizzati, si intendono quelli per i quali sarà stata inoltrata, ALMENO 5 GIORNI PRIMA, la comunicazione al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Filettino. Tale comunicazione dovrà contenere le modalità di esecuzione, alle quali gli interessati dovranno attenersi pena la revoca immediata, e dovrà essere esibita, su richiesta, agli agenti della forza pubblica ed al personale adibito al servizio antincendio.

Gli abbruciamenti autorizzati dovranno effettuarsi nel giorno e nelle ore prescritte e **non potranno comunque essere eseguiti in giornate ventose e nelle ore comprese dalle 8 alle 18,00.** Dovranno essere altresì essere immediatamente sospese le operazioni di abbruciamento di iniziativa del responsabile o per disposizione dell'Autorità Forestali, in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

Nel periodo di grave pericolosità per massimo rischio di incendio boschivo, le Autorità Forestali possono disporre motivate sospensioni o rinvii delle operazioni di abbruciamento.

A quanto disposto, nelle aree boscate, solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate ventose, è ammessa la seguente deroga:

- l'accensione di fuochi di insediamenti turistico- ricreativi in aree idonee e specificatamente attrezzate individuate e realizzate dal Comune, da altre Amministrazioni o da privati oppure mediante l'utilizzo di fornelli da campo e di bracieri da barbecue, purché utilizzati in condizioni di assoluta sicurezza e ad una distanza minima di 50 metri dal margine del bosco o dalla presenza di arbusti, garantendo la presenza in loco di strumenti idonei per contrastare l'insorgere di fiamme libere e di principi d'incendio.

A quanto disposto, sull'accensione di fuochi pirotecnici e fiamme libere e comunque non nelle giornate nelle quali le condizioni di vento e temperatura potrebbero aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, è ammessa la seguente deroga:

- l'attività pirotecnica, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), è ammessa nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia presentata debita richiesta di autorizzazione, corredata dalla dichiarazione della presenza di mezzi e squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi o dal lancio delle mongolfiere per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione degli incendi.

La Polizia Locale, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, l'effettiva presenza delle squadre, dei presidi e dei mezzi antincendio indicati nella documentazione presentata per il rilascio dell'autorizzazione. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti si procederà all'annullamento dell'autorizzazione rilasciata per l'esercizio di tale attività.

Chiunque avvisti un incendio o un principio di incendio nelle aree sopra descritte, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Eventuali segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri telefonici:

Agenzia Regionale di Protezione Civile: 803500

Numero Unico di emergenza: 112

Carabinieri Forestali: 1515

Polizia Locale Filettino: 0775 581832

La Polizia Locale e la Forza Pubblica, nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza oltre tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia applicando la sanzione prevista ed imponendo lo spegnimento immediato dei fuochi non autorizzati.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00), ai sensi del'art. 7/bis, del D. Lgs. n° 267/2000.

E' fatta salva l'applicazione della legge penale per condotte integranti ipotesi di reato.

DISPONE ALTRESI'

1) la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on line del Comune nonché sulla home page del sito istituzionale dell'Ente, al fine di garantire la massima pubblicità e diffusione;

2) la trasmissione della presente ordinanza a:

PREFETTURA U.T.G. DI FROSINONE
protocollo.preffr.interno.it

REGIONE LAZIO -AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
agenziaprotezionecivile.lazio.legalmail.it

ASTRAL – Azienda Strade lazio S.p.A.
protocolloastral.astralspa.it

STAZIONE CARABINIERI FORESTALI DI FILETTINO
fr43025.carabinieri.it

STAZIONE CARABINIERI DI FILETTINO
tfr30097.carabinieri.it

PARCO REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI
parcomontisimbruini.lazio.legalmail.it

ASTRAL Spa
protocolloastral.astralspa.it

ENEL Distribuzione Spa
eneldistribuzione.enel.it

ENEL Energia Spa
enelenergia.enel.it

TELECOM Italia Spa
telecomitalia.telecomitalia.it

VODAFONE Italia Spa
vodafoneomnitel.vodafone.it

WINDTRE Spa
windtrespa.windtre.it

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza, alternativamente, è possibile esperire il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Filettino, 06-07-2022

IL SINDACO
GIANNI TAURISANO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005